



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 7 DEL 31/3/15

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 611 e segg., legge n. 190/2014).

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di Marzo nella sede Municipale

IL SINDACO

Alfonso Frisco

Vista la legge n.142 del 1990;

Visto lo Statuto Comunale

Visti gli art.3 e 13 e segg. del D.Lgs 3.2 1993 n.29

Visti l'art. 27 comma 9 del D.Lgs 225.2.1995 n.77

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

Vista la legge 15.5.1997 n.127 recepita con L.R n.23 del 7.9.1998.

Vista la L.R. n.30/2000;

Premesso:

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le Società Partecipate delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- che, in particolare, l'art.3, comma 27, dispone che: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;"
- che il Comune di Alessandria della Rocca, in ossequio all'obbligo di cui art. 3, commi 27-29 della richiamata Legge n. 244/2007, con deliberazione consiliare n. 35 del 29/11/2014, cui si rimanda, ha dato atto delle proprie partecipazioni, disponendo il mantenimento delle stesse considerato che producono servizi di interesse generale ed hanno come obiettivo esclusivo lo svolgimento di strettamente necessarie al perseguimento delle attività Istituzionali dell'Ente.

Atteso che il quadro normativo che disciplina le partecipazioni pubbliche, ha continuato ad evolversi nel senso di una diminuzione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche;

Visto, in tal senso, il c.d. "Piano Cottarelli", ovvero il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000;

Riscontrato che, successivamente il Legislatore ha emanato la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), con la quale ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Visto, in particolare, il comma 611 di tale disposizione legislativa, il quale, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", dispone che gli enti locali debbano avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Atteso che tale processo di razionalizzazione debba peraltro tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 27 a 29, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni in ordine alla impossibilità di detenere partecipazioni in società "...non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali..."

Rimarcato che lo stesso comma 611 della Legge n. 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione", ovvero:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Accertato che:

- il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo sia allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013);

Visto il Piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione predisposta dal Dirigente del Settore Finanziario, allegati al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare tale elaborato, dando atto che lo stesso, per i conseguenti atti esecutivi che vanno ad incidere sulla situazione patrimoniale dell'ente, dovrà essere poi sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000⁽²⁾;

DETERMINA

1. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega sub A) al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente provvedimento sia inviato alla sezione Regionale della Corte dei Conti e sia pubblicato nel sito internet della Amministrazione.



UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97

IL DIRIGENTE DEL
SERV. FINANZIARIO
(Rag. *Anna Cellerina*)

Addì _____

INTERVENTO

☐ Prenotazione ☐ Impegno n° _____

EURO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relazione tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

COMUNE DI Alessandria della Rocca

Provincia di Agrigento

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che la precitata competenza speciale del Sindaco, diverge dall'ordinaria competenza esclusiva del Consiglio Comunale, prevista dall'art. 42, c. 2, lett. e) del TUEL che conferisce a tale organo le decisioni in ordine alla "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

D'altra parte la difficoltà di formulazione di un piano tanto complesso non ha concesso il tempo necessario alla convocazione di un consiglio comunale, entro il termine perentorio del 31/03/2015, previsto dal Legislatore per l'approvazione del piano medesimo.

Si è dunque ritenuto opportuno, al fine di osservare in modo scrupoloso il dettato normativo sopra illustrato, seguire il seguente iter:

- redazione del Piano operativo di razionalizzazione da parte del Sindaco, dell'Assessore competente e del Dirigente;
- Approvazione del Piano entro il 31/12/2015 da parte della Giunta Comunale;
- Ratifica o eventuale modifica del Piano da parte del consiglio Comunale.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Ambito soggettivo ed obiettivo di applicazione

Se da un lato non sussiste il minimo dubbio che, sotto il profilo soggettivo, la norma di che trattasi investa gli Enti Locali ed i Comuni, in prima persona, discorso più complesso è quello di individuare l'ambito oggettivo di applicazione.

Per fare ciò occorre fare ricorso ad una interpretazione ermeneutica del dettato normativo.

I soggetti incisi dalla norma in esame sono infatti le società e le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3, c. 27 della L. 244/2007, il perimetro di indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette, né la norma individua il limite della catena di controllo, la cui disciplina di riferimento è nell'art. 2359 C.C. e soprattutto nemmeno quello per l'individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50 ed il 21% dell'intero capitale sociale.

La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l'attività del Commissario Cottarelli e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione.

Si potrebbe dunque sintetizzare l'ambito oggettivo di applicazione della norma, come illustrato nel seguente quadro sinottico:

PROFILO OGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE	
Soggetti oggetto del piano di razionalizzazione	Soggetti esclusi dal piano di razionalizzazione
società partecipate	aziende speciali
società consortili	istituzioni
società cooperative	associazioni
società istituite sulla base di leggi regionali o speciali	fondazioni
	aziende consortili
	consorzi previsti da leggi speciali

II – Le partecipazioni dell'ente

Alla luce della perimetrazione dell'ambito oggettivo di applicabilità della norma si procederà di seguito ad analizzare le partecipazioni del Comune di Alessandria della Rocca.

Per fare ciò prendiamo spunto dei dati inseriti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale in ordine alle partecipazioni societarie, così come imposto dalla vigente legislazione.

RAGIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIETA'		CAPITALE SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA			OGGETTO SOCIALE
	CAPITALE	VALORE UNITARI O	NR° AZIONI/QUOT E	VALORE SOTTOSCRITT O	QUOTA %	
GAL QUISQUINA	-	-	-	-	16,67	Promozione, Gestione, Sorveglianza e Diffusione Sviluppo Locale
SMAP s.p.a.	203.570	1	1146.61	11.461	5,63	Valorizzazione risorse naturali, ambientali, artigianali ed artistiche
SO.GE.I.R. AG1 s.p.a.	2.000.000 Sottoscritto 1.674.776,57	1	54.000	54.000	2,70	Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti

E' evidente che la maggioranza delle partecipazioni sopradescritte possano essere definite, per usare la terminologia adottata dalla relazione Cottarelli, come "micropartecipazioni", con la conseguenza immediata ed oggettiva della scarsa incidenza delle decisioni assunte dal Comune di Alessandria della Rocca sulle strategie complessive delle stesse.

In ogni caso si è cercato di attuare, rispetto a ciascuna partecipazione un percorso valutativo, volto da un lato a mettere in evidenza per ciascuna società la connessione fra i servizi resi con le finalità perseguite dall'ente e la redditività e dall'altro il rispetto dei criteri di cui al comma 611. Resta sotteso che tale razionalizzazione può essere soggetta a variazioni che saranno adottate con apposita deliberazione del consiglio comunale. Partendo da queste premesse pertanto, si riporta di seguito la valutazione compiuta per ciascuna partecipazione detenuta dall'ente contenuta in una scheda sintetica per ciascuna.

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE SOCIETÀ

Per quanto riguarda il GAL QUISQUINA, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che lo stesso, per le finalità istituzionali che persegue ovvero: Promozione, Gestione, Sorveglianza e Diffusione Sviluppo Locale e per la sua natura giuridica, non sia ricompreso nell'ambito oggettivo della norma.

Passiamo, pertanto, alla valutazione delle altre società partecipate:

Denominazione	S.M.A.P. S.p.A.
Sede	C/da Scaldamosche, 55 - Bivona (AG)
Recapiti:	Tel./Fax 0922 983227
C.F./P.I.	02112100843
e-mail	bivona@smap-spa.com
Ateco	Cod. attività 74.90.93

CAPITALE SOCIALE			
Quota Comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA	€	11.461,00	(5,63%)
Inizio Partecipazione	24/05/1999		
Fine Partecipazione	24/05/2049		
Tipo Amministrazione	Mista a prevalenza pubblica		
Numero dei rappresentanti del Comune di Alessandria della Rocca	1		
Trattamento economico complessivo	Nessun trattamento corrisposto		
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi	2011	2012	2013
	-13.730	9.773	30
Numero Dipendenti (Alla data di redazione del Piano non vi sono dipendenti)	2011	2012	2013
	1	1	1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				COLLEGIO SINDACALE			
Cariche	Nominativi	Compensi annui	Scadenza	N. membri e	Nominativi		Scadenza
Presidente	Panepinto Giovanni	0	2018	3	Reina Ubaldo		2018
Consiglieri	Tutti i Sindaci dei Comuni membri	0	2018		Spoto Rosalia		2018
					Mazzara Pietro		2018

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE					
Anno	Capitale Sociale	Patrimonio Netto	Indebitamento	Utile perdita esercizio	
2011	203.570,41	123.759	243.547	-13.730	
2012	203.570,41	133.532	242.484	9.773	
2013	203.570,41	133.563	54.674	30	

Inquadramento delle attività svolte
La società svolge attività di Promozione, Gestione, Sorveglianza e Diffusione Sviluppo Locale, in particolare, la società ha gestito due Patti Territoriali finalizzati alla promozione e animazione sul territorio delle misure del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) Terre Sicane –Sciacca, strumento di programmazione proposto dalla Regione per assegnare le risorse previste dall’Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile del POR Sicilia 2007/2013. Di recente ha gestito il “Distretto Lattiero- Caseario Sicilia” il “Distretto Turistico Monti Sicani e Valle del Platani” ed è stata impegnata nella costituzione del Patto dei Sindaci.

Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge Stabilità 2015)	Criterio a) – (eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili a perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione): Criterio b) – (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): Criterio c) – (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): Criterio d) – (aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica): Criterio e) – (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni):
Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge Stabilità 2015) – AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE GIÀ SVOLTE	Criterio a) – Si ritiene non applicabile questo criterio di valutazione riconosciuta l'utilità della società nel perseguire le finalità istituzionali dell'Ente. Criterio b) – Nonostante il numero degli Amministratori sia superiore al numero dei dipendenti si ritiene che l'ipotesi di soppressione non sia da valutare, in considerazione delle finalità della società collegate alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artigianali ed artistiche. Inoltre agli Amministratori non viene corrisposto alcun compenso neanche a titolo di gettoni di presenza. Ad oggi non vi sono dipendenti. Criterio c) – Non vi sono partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da questa società partecipata Criterio d) - Non ricorre la fattispecie di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica Criterio e) – Si sta valutando la possibilità di adottare ulteriori misure di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Si è già provveduto nel corso del 2015 a ridurre a zero le unità di personale potendo la società utilizzare il personale dei comuni membri.

MODALITA' DI ATTUAZIONE IN RELAZIONE AD OGNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Attraverso operazioni straordinarie societarie di:	
cessione	Non si prevede questa ipotesi
liquidazione	Non si prevede questa ipotesi
fusione	Non si prevede questa ipotesi
scissione	Non si prevede questa ipotesi
trasformazione societaria	Le azioni del presente piano potranno essere rivolte alla valutazione della possibilità di una trasformazione societaria

Attraverso ristrutturazioni aziendali che comportino:	
riduzione dei costi dei consigli di amministrazione	Non è previsto nessun costo per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione
riduzione dei costi degli organi di controllo	Si dovrà valutare tale ipotesi in considerazione di una possibile trasformazione sociale.
riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione	I costi del personale già a far data dal 2015 sono stati eliminati e si sono predisposte alcune misure volte al contenimento dei costi di produzione.
riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento	Si dovranno attenzionare le possibili azioni volte al contenimento dei costi di gestione anche se già si è provveduto ad azzerarne alcuni in quanto collegate a funzioni esigibili già esercitate dai comuni soci.

Attraverso la valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:	
L'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012	
L'adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale	
il rispetto della normativa in materia di trasparenza	
L'adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza	

La tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano:
Le misure previste nel piano verranno adottate entro il 31/12/2015 e gli effetti in termini economici ed in termini di efficienza ed efficacia saranno misurabili a far data dall'esercizio 2016.

Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni
Al momento non è possibile valutare in termini economici il risparmio conseguente all'adozione del presente piano nel rispetto della tempistica sopra evidenziata in considerazione della possibilità di valutazione l'ipotesi di trasformazione della forma societaria.

Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale

Il risparmio indiretto è sicuramente collegato ai possibili benefici che il Comune avrà in termini di:

- ricaduta delle azioni svolte dalla società sul territorio;
- impatto sociale delle misure adottate;
- miglioramento del grado di fiducia dei cittadini utenti verso le Istituzioni.

I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi

Uno dei principali elementi che potrebbe influenzare l'attuazione del suddetto piano è la capacità decisionale del nostro Ente molto limitata rispetto alla totalità delle partecipazioni anche se la direzione intrapresa da parte del Consiglio di Amministrazione sembra rispecchiare in pieno la volontà espressa con il presente Piano.

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE SOCIETÀ

Denominazione	SO.GE.I.R. AG1 s.p.a.
Sede	Via Roma, 13 Sciacca (AG)
Recapiti:	0925 85862
C.F./P.I.	02302610841
e-mail	
Ateco	Cod. Attività 38.21.09 e 38.11.00

CAPITALE SOCIALE	€ 2.000.000 versato € 1.6774.776,57		
Quota Comune di Alessandria della Rocca	€ 54.000 (2,7%)		
Inizio Partecipazione	31/12/2002		
Fine Partecipazione	31/12/2052		
Tipo Amministrazione	In liquidazione dal 28/01/2011		
Numero dei rappresentanti del Comune di Alessandria della Rocca	nessuno		
Trattamento economico complessivo	nessuno		
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi	2011	2012	2013
	16.695	4.867	2.953
Numero Dipendenti	2011	2012	2013
	177	176	177

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				COLLEGIO SINDACALE			
Membri e nomina	Nominati vi e cariche	Compensi annui	Scadenza	N. membri e nomina	Nominativi	Compenso	Scadenza
Commissario Liquidatore dal 28/1/2011 01/10/2013	Marinello Vincenzo Delibera del 28/01/2011	79.606,00		3	Grisafi Giuseppe Pres.	9.000	Approvaz. Bilancio 2014
					Corso Salvatore Comp.	7.000	
Commissario Straordinario dal 28/1/2011 01/10/2013	Furioso Achille Ord. 8 ris del 27/09/2013				Di Luca Vincenzo Comp.	7.000	

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE					
Anno	Capitale Sociale	Patrimonio Netto	Indebitamento	Utile perdita esercizio	ROE
2011	2.000.000	2.271.616	23.260.683	16.695	0,73%
2012	2.000.000	2.276.483	26.631.591	4.867	0,21%
2013	2.000.000	2.279.436	20.117.125	2.953	0,13%

Inquadramento delle attività svolte
GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge Stabilità 2015)	Criterio a) – (eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili a perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione): Criterio b) – (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti): Criterio c) – (eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni): Criterio d) – (aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica): Criterio e) – (contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni):
Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge Stabilità 2015) AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE GIÀ SVOLTE	Criterio a) - Si ritiene non applicabile questo criterio di valutazione riconosciuta l'utilità della società nel perseguire le finalità istituzionali dell'Ente anche se la società avrà durata fino al completamento delle operazioni di liquidazione ed in termini di servizi espletati fino all'inizio in termini operativi del nuovo soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti (ARO). Criterio b) – Non ricorre la fattispecie Criterio c) – Non vi sono partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da questa società partecipata Criterio d) - Non ricorre la fattispecie di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica Criterio e) - La società si trova in stato di liquidazione dal 28/01/2011. L'Ente ha già predisposto il nuovo piano di ARO e procederà all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in ossequio alla normativa in vigore che farà ottenere notevoli risparmi in termini economici

MODALITA' DI ATTUAZIONE IN RELAZIONE AD OGNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Attraverso operazioni straordinarie societarie di:	
cessione	Non si prevede questa ipotesi
liquidazione	La società è in liquidazione dal 28/01/2011
fusione	Non si prevede questa ipotesi
scissione	Non si prevede questa ipotesi
trasformazione societaria	Non si prevede questa ipotesi

Attraverso ristrutturazioni aziendali che comportino:	
riduzione dei costi dei consigli di amministrazione	Le azioni saranno rivolte al nuovo organismo gestionale che avrà costi notevolmente inferiori
riduzione dei costi degli organi di controllo	Le azioni saranno rivolte al nuovo organismo gestionale che avrà costi notevolmente inferiori
riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione	Le azioni saranno rivolte al nuovo organismo gestionale che avrà costi notevolmente inferiori
riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento	Le azioni saranno rivolte al nuovo organismo gestionale che avrà costi notevolmente inferiori

Attraverso la valorizzazione di strumenti, che costituiscono indice della presenza di condizioni di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza quali:	
L'adozione del piano anticorruzione previsto dalla legge 190/2012	
L'adozione di adeguati strumenti di verifica e controllo della gestione aziendale	
il rispetto della normativa in materia di trasparenza	
l'adozione della carta dei servizi per valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza	

La tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano;	
Le misure previste nel piano verranno adottate entro il 31/12/2015 e gli effetti in termini economici ed in termini di efficienza ed efficacia saranno misurabili a far data dall'esercizio 2016.	

Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni	
Al momento non è possibile valutare in termini economici il risparmio conseguente all'adozione del presente piano nel rispetto della tempistica sopra evidenziata. Si può certamente affermare che l'attuazione del nuovo organismo gestionale del ciclo integrato dei rifiuti farà ottenere un notevole risparmio in termini economici quantificabile in circa € 100.000,00 annui.	

Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale

Il risparmio indiretto è sicuramente collegato ai possibili benefici che il Comune avrà in termini di:

- ricaduta delle azioni svolte dal nuovo soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio;
- impatto sociale delle misure adottate;
- miglioramento della fiducia dei cittadini utenti verso le Istituzioni;
- ricaduta positiva sui contribuenti in termini di risparmio sul corrispettivo dovuto a titolo di tassa rifiuti.

I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi

Al momento non si possono prevedere potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Alessandria della Rocca 30/03/2015

GIUSEPPE
L'Assessore Lucio Accurso

F.º ACCURSO GIUSEPPE LUCIO

Il Sindaco

F.º FRISCO ALFONSO

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.º COLLETTA ANTONINO

7/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni

CERTIFICA

Che la presente determinazione sindacale è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/06/2015 al 03-06
per quindici giorni consecutivi,

Dalla residenza municipale

Il Segretario Comunale